



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED];

Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

Ritenuto, ancora prima di concedere i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., che appare utile ed opportuno disporre che le parti diano avvio alla fase di mediazione di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono:

la norma citata prevede testualmente quanto segue: *"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione."*;

in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;

il disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità *ad hoc* (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);

in giurisprudenza è stato affermato che *"qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale."* (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in *Redazione Giuffrè* 2015);

nel caso di specie, la mediazione delegata *ex officio iudicis*, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:

§ i rapporti personali tra le parti. La fattiva collaborazione del mediatore, potrebbe agevolare una concreta distensione tra le parti; la convenuta è pacificamente creditrice dell'attrice in base ad un procedimento definito, nel corso del quale ed in modo obiettivamente singolare, le difese circa il mutuo oggetto della presente causa, sono state tardivamente introdotte;

§ la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, anche e soprattutto alla luce che nel giudizio di opposizione, documentato dalla convenuta e definito con sentenza passata in giudicato;

§ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
§ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
§ il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
§ l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, che la prosecuzione della causa rende inevitabili;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

*"1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale."*
Ritenuto opportuno invitare quindi le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata e a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo.

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.

Invita le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo.

Fissa udienza al [redacted] ore [redacted], disponendo che con note depositate 5 gg. prima dell'udienza, sia dato conto dell'esito della mediazione, riservando il GI di disporre in ordine alle prove, nell'ipotesi di fallimento della mediazione.

Manda la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Si comunichi.

Torino, 23 dicembre 2021

Il Giudice
[redacted]